

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI
TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA E L'ENTE
ECO-RAD DIAGNOSTICA SRL CON SEDE LEGALE IN ASOLA (MN) PER LA
STRUTTURA SANITARIA "ECO-RAD DIAGNOSTICA", CON SEDE IN ASOLA VIA
CARDUCCI N. 21/C - PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA
AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA STRUMENTALE**

tra

l'AGENZIA di TUTELA della SALUTE della VAL PADANA (di seguito ATS), con sede legale in Mantova, via dei Toscani n. 1 – C.F.02481970206, di cui rappresentante legale è il Direttore Generale, dott. Salvatore Mannino, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore del Dipartimento per la Programmazione Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS), dott.ssa Mara Chiara Martinelli, delegata in forza del decreto n. 1 del 12.1.2018,

e

l'Ente Eco - Rad Diagnostica SRL con sede legale in Asola (MN), via Carducci, 21/C, per la struttura ambulatoriale denominata "Eco-Rad Diagnostica" sita in Asola (MN) via Carducci, 21/C – P.I. 02456700208, in persona del suo Legale Rappresentante Irene Ghidotti

Premesso che:

la Direzione Generale Salute della Regione Lombardia con nota H1.2015.0012289 del 22/04/2015, prot. ASL n.0025233 del 23/04/2015,

- ha preso atto del subentro da parte dell'Ente "Eco-Rad Diagnostica srl" con sede legale in Asola (MN) nelle autorizzazioni e nell'accREDITAMENTO rilasciate all'Ente "Ghidotti Irene" per la struttura ambulatoriale sita in Asola (MN) via Carducci, 21/C, ora denominata "Eco-Rad Diagnostica";

- ha provveduto, in data 22/04/2015, al conseguente aggiornamento del Registro Regionale delle Strutture Accreditate, così come previsto dalla L.R. n. 33/2009;
- La struttura risulta iscritta al Registro delle Strutture Accreditate, istituito presso al Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia al n. 850;

fatte salve le premesse si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 -Assetto Organizzativo

La Struttura eroga prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, secondo l'assetto organizzativo accreditato come aggiornato e presente nell'applicativo regionale ASAN (allegato1) e per il quale la struttura è iscritta nel Registro delle Strutture Accreditate. La Struttura si impegna a comunicare, con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente contratto.

Art. 2 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

La struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento, previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Per ciò che attiene i requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, la Struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente contratto con il personale del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo di cui all'elenco nominativo che, controfirmato dal legale rappresentante della Struttura, viene allegato al presente contratto quale parte integrante (allegato n. 2). La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale successiva modifica e autocertifica, al termine di ogni quadrimestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica. Tale certificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte della ATS. L'ATS si riserva altresì il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento da parte della

Struttura dei requisiti autorizzativi e di accreditamento. La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari della ATS presso la Struttura; al termine delle operazioni, viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante dell'Ente o suo delegato, il verbale di controllo. L'accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento comporta, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la risoluzione del presente contratto, con contestuale comunicazione alla Giunta Regionale per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 3 - Sistema tariffario

Attività ambulatoriali e di diagnostica strumentale

Le prestazioni ambulatoriali vengono remunerate secondo il nomenclatore tariffario vigente in Regione Lombardia.

Art. 4 - Budget

Annualmente l'ATS ed il Soggetto Gestore negoziano e formalizzano il budget sui volumi economici delle prestazioni da erogare nel corso dell'esercizio sulla base delle regole di gestione del servizio socio sanitario regionale definite ogni anno dalla Regione.

Art. 5 - Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni

La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione della documentazione sanitaria. La Struttura codifica le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella documentazione clinica e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica fornite dal competente Servizio della Direzione Generale Welfare. Nell'ambito delle verifiche delle prestazioni erogate e del mantenimento dei requisiti di accreditamento si applicheranno le norme di cui alla DGR 8501/2008 e alla DGR 9014/2009 e s.m.i. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il legale rappresentante dell'Ente o suo delegato, con l'eventuale

assistenza dei clinici responsabili della documentazione in oggetto.

Art. 6 -Pagamenti

L'ATS eroga alla struttura - previa presentazione di regolare fattura - acconti mensili secondo le modalità annualmente definite dalla Giunta Regionale.

L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese alla struttura nei tempi previsti dai provvedimenti regionali a far data dalla presentazione di regolare fattura e/o nota di addebito attestante le attività svolte nel trimestre di riferimento, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione Generale Welfare, anche con verifica da parte dell'ATS. Sulla fattura trimestrale dovrà essere apposta la dicitura "*salvo errori ed omissioni*". L'Ente emette fattura trimestrale relativa al riconoscimento economico delle prestazioni rese e rendicontate dalla struttura. In ogni caso i corrispettivi annuali non potranno superare il limite massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale stabilito dalla Regione in attuazione della programmazione sanitaria. E' fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia sanitaria. L'avvenuto saldo trimestrale non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 4 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte.

Art. 7 Modifica degli acconti

Le parti concordano che l'acconto mensile non può essere inferiore al 75% né superiore al 90% del fatturato finanziariamente riconosciuto nel corrispondente periodo dell'anno precedente, ovvero dell'ultimo trimestre validato dalla Direzione Generale Welfare, salvo quanto definito dalle regole di sistema del servizio socio sanitario emanate annualmente dalla Regione.

Art. 8 Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine si rende necessario lo sviluppo di un sistema aziendale di miglioramento della qualità che presidi le diverse variabili della qualità stessa. In particolare, l'Ente si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive definite dalla Giunta Regionale in attuazione all'art. 15 della L.R. n. 33/2009, nonché le iniziative sotto indicate.

Tempi di attesa per prestazioni ambulatoriali: la struttura si impegna a ridurre i tempi di attesa per l'effettuazione delle prestazioni ambulatoriali, in base a quanto stabilito dalla DGR 38571 del 25/09/1998, dalla deliberazione IX/1775 del 24/05/2011 e dal piano attuativo per il governo dei tempi d'attesa elaborato annualmente dall'ATS, rispettando i tempi stabiliti nella tabella allegata in relazione alla tempistica operativa dichiarata. Tutti i tempi di attesa devono essere oggetto di ampia diffusione predisponendo un adeguato piano di comunicazione rivolto all'interno agli operatori della struttura e all'esterno agli utenti. La struttura si impegna, su richiesta del paziente, qualora non fosse rispettato il tempo di attesa dichiarato come obiettivo relativo alla prestazione, ad erogare la stessa in regime libero professionale entro il medesimo tempo, facendosi carico dell'intera tariffa, detratto l'eventuale ticket che risulta a carico del paziente. Nel contempo l'ATS avvia azioni di integrazione con i medici di medicina generale orientate a rendere sempre più appropriato il ricorso alle prestazioni.

Art. 9 Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'ATS e della Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 33/09, vigente, secondo i tempi e le modalità

stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 10 Sanzioni

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente alla Struttura che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'ATS le proprie controdeduzioni.

Art. 11 - Durata

Il presente contratto ha validità triennale a decorre dal 01.05.2018. Copia informatica del contratto è trasmessa alla DG Welfare. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato. In tali casi la Struttura contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS ed alla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia.

Art. 12 - Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sull'applicazione del presente contratto è competente il Foro di Mantova.

Art. 13 - Codice di Comportamento

La Struttura conferma di aver preso visione del Codice di Comportamento adottato dall'ATS della Val Padana, di approvarlo, e assume l'impegno di osservarne i contenuti consapevole che in caso di violazione si procederà alla risoluzione del presente

contratto.

(Imposta di bollo assolta ex art. 6 del DM 17.06.2014)

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Direttore Dipartimento PAAPSS

Il Legale Rappresentante

ATS della Val Padana

Eco-Rad Diagnostica Srl

Dott.ssa Mara Chiara Martinelli

Dott.ssa Irene Ghidotti